



Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Via Aurelio Nicolodi 1 – 09123 CAGLIARI

Statuto

e

Regolamento

della

**Consulta delle Associazioni dei
Disabili Visivi Sardi**

presso

l’Azienda Pubblica dei servizi alla Persona

Istituto dei Ciechi della Sardegna

“Maurizio Falqui”

Il presente regolamento istituisce e disciplina la Consulta delle Associazioni dei disabili visivi presenti nel territorio regionale della Sardegna. La Consulta è un organismo che ha il compito di fare proposte in merito alla programmazione dei servizi da erogare e di suggerire le priorità e le esigenze specifiche dei propri associati.

TEL. 070 651839 FAX 070 673157

mail : istciechi@tiscali.it ; PEC: istituto.ciechi.cagliari@legpec.it; SITO: www.istciechicagliari.it



Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Via Aurelio Nicolodi 1 – 09123 CAGLIARI

Art. 1

(Istituzione)

1. L’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dell’Ente, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà (art.118 della Costituzione Italiana) che riconosce nell’associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale e un interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni dei cittadini, al fine di interagire efficacemente con il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, istituisce l’organismo denominato “Consulta delle Associazioni dei Disabili Visivi Sardi”.
2. La consulta ha sede, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna in via Aurelio Nicolodi 1 in Cagliari.
3. Sono da intendersi come “Associazioni” ai fini del presente regolamento tutte le libere forme associative a favore di soggetti con disabilità visiva costituite con atto notarile o con scrittura privata, senza finalità di lucro, rispettose della libertà e della dignità degli associati e a condizione che esse siano, a vario titolo, espressione di persone affette da disabilità visiva e residenti nel territorio regionale della Sardegna.

Art. 2

(Finalità)

Il compito principale della Consulta delle Associazioni dei Disabili Visivi Sardi è quello di fare proposte in merito alla programmazione dei servizi da erogare e di suggerire le priorità e le esigenze specifiche dei propri associati.

Art. 3

(Composizione)

1. La Consulta delle Associazioni dei Disabili Visivi Sardi è composta:
 - Dal Presidente dell’Azienda o da un membro del Consiglio di Amministrazione;
 - Da un rappresentante del personale dell’Azienda attualmente in servizio;
 - Dai rappresentanti delle associazioni dei disabili visivi;

TEL. 070 651839 FAX 070 673157

mail : istciechi@tiscali.it ; PEC:istituto.ciechi.cagliari@legpec.it; SITO: www.istciechicagliari.it



2. Il rappresentante del personale è nominato dai dipendenti in servizio entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il numero dei dipendenti sia pari e questi non raggiungono l'accordo sul rappresentante, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'istanza dovrà essere presentata dai dipendenti entro 5 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni assegnato dal Presidente. In difetto provvederà il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, alla prima seduta utile con decisione adottata a maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In ogni caso, il rappresentante del personale, qualora fosse scelto tra i dipendenti dell'Azienda, dovrà possedere una qualifica non inferiore a C1.
3. Ciascuna Associazione ammessa a far parte della consulta, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di nomina inoltrata dall'Azienda al Presidente Regionale dell'Associazione, dovrà far pervenire la nomina di un proprio rappresentante.
4. Qualora risultino associazioni di nuova costituzione o non rappresentate nella consulta, di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, queste possono fare richiesta scritta di inclusione, al Presidente dell'Azienda.
5. L'organismo della Consulta delle Associazioni dei Disabili Visivi Sardi avrà una durata triennale, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Art. 4

(Organismo Direttivo)

1. La “segreteria” è l'organismo direttivo della Consulta, costituita da 3 membri: il Presidente, il Vicepresidente e il segretario eletti in seno all'assemblea con la maggioranza più uno dei presenti alla votazione e rimane in carica tre anni. Per la votazione del presidente viene data un'unica preferenza, per essere eletto il candidato alla presidenza deve ottenere la metà dei voti più uno. Il primo non eletto alla carica di presidente assumerà la vicepresidenza. In caso di dimissioni anzitempo si procede a nuove elezioni.

Art. 5

(Competenze)

Le competenze della Consulta delle Associazioni dei Disabili Visivi Sardi sono:



- a) esprimere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla data di richiesta, pareri su proposte, programmi e direttive che interessano i campi di pertinenza della consulta e degli organismi associativi che ne fanno parte;
- b) esprimere in sede preventiva e consuntiva eventuali progetti pervenuti dalle Associazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per il relativo parere;
- c) esprimere parere sulla programmazione delle politiche del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda riguardanti il campo di intervento della Consulta,
- d) Proporre, in collaborazione con l’Istituto, iniziative di formazione, aggiornamento e promozione tendenti a garantire una più specifica conoscenza delle problematiche relative alla disabilità visiva.

Art. 6

(Garanzie)

L’amministrazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” garantisce e riconosce alla consulta:

- La possibilità di utilizzare una sala dei propri locali per le riunioni, per tale utilizzo è necessario fare richiesta scritta al direttore Amministrativo dell’ente almeno 10 giorni prima della data della riunione affinché possa essere organizzato l’eventuale servizio di supporto. L’orario entro il quale può essere fissata la riunione deve necessariamente compreso tra le 10,00 – 13,00 e 15,00 - 18,00 dal lunedì al venerdì. Non possono essere indette riunioni della consulta nei locali dell’istituto nei giorni di riposo del personale dipendente e nei giorni festivi;
- Conoscere le deliberazioni del consiglio di amministrazione nonché tutti gli atti e i documenti ricollegabili alle attività di pertinenza della Consulta, entro trenta giorni dalla richiesta rimettendo copia di tali atti;
- Formulare proposte o esprimere pareri su procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza della Consulta;
- Presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici dell’utenza e dei propri associati, con il conseguente obbligo del competente organo amministrativo di esaminarle entro 60 giorni pronunciandosi per iscritto sulla legittimità e sul merito.
- L’Amministrazione dell’ente può favorire il sostegno alla Consulta anche attraverso forme di patrocinio, divulgazione delle attività delle associazioni volte a favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.



Art. 7

(Funzionamento e Organizzazione)

1. La Consulta è un organismo di partecipazione con funzioni propositive e consultive del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
2. L’assemblea è l’organismo decisionale della Consulta, per la sua validità si richiede la presenza di due terzi dei rappresentati delle associazioni in prima convocazione, della metà più uno in seconda convocazione.
3. Tutte le decisioni della Consulta vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.
4. In caso di assenza o di impossibilità a partecipare del proprio rappresentante, ogni associazione può nominare, con delega, un sostituto almeno un giorno prima della riunione.
5. È consentita la delega a rappresentanza dell’associazione equivalente ad un’espressione di voto, per non più di due volte l’anno solare.
6. La delega non è consentita in occasione del voto per l’elezioni del presidente della consulta.
7. Nel caso in cui il rappresentante di un’associazione non si presenti per tre assemblee consecutive, l’associazione risulterà automaticamente esclusa.
8. Il Presidente della Consulta presiede le riunioni e favorisce la partecipazione di tutti i componenti. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente. Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l’Amministrazione dell’Istituto e con le altre istituzioni o associazioni.
9. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione. Il Segretario tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona alla consulta dei movimenti di cassa.
10. La consulta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, previa richiesta di un terzo dei membri delle associazioni. La convocazione indicante l’ordine del giorno deve essere comunicata e fatta pervenire ai componenti la Consulta per iscritto, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
11. Possono partecipare alle riunioni della consulta i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente che ne facciano richiesta.
12. Il consiglio di Amministrazione dell’Istituto, su invito della consulta o di propria iniziativa, può sottoporre all’esame preventivo della consulta stessa questioni



- riguardanti servizi da erogare, iniziative o quant'altro riguardi esigenze specifiche dell'utenza o delle Associazioni rappresentate.
13. L'assemblea può chiedere all'Amministrazione tramite il proprio Presidente delucidazioni in merito a questioni attinenti gli argomenti di propria competenza.
 14. Le associazioni che aderiscono alla consulta mantengono la propria identità associativa e possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori della consulta stessa.
 15. Nel caso in cui un'associazione operi in termini di incompatibilità di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento può essere esclusa dalla consulta.
 16. In ogni seduta dell'assemblea, prima di affrontare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente invita i membri a voler sottoporre al giudizio del consenso questioni preliminari. A tale riguardo viene concesso, affinché ciascuno possa esprimere tali questioni, uno spazio di 10 minuti.
 17. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese o, qualora fosse richiesto, in forma segreta.

Art. 8

(Norme Transitorie e Finali)

1. Il Presidente dell'Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” o un suo delegato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente statuto con annesso regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, provvederà a insediare la “Consulta delle Associazioni dei disabili visivi”, che procederà alla nomina della segreteria.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto con annesso regolamento si rimanda alle norme di legge vigenti.